

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

STATUTO NAZIONALE

GENERALITA'

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nel seguito denominata "Associazione Nazionale VVF." ha sede presso l'Ufficio del Referente Nazionale per i rapporti con l'Associazione Nazionale VVF.- Via Sorianello, n. 1 Roma - è costituita con atti del Dott. Luigi Annibaldi, Notaio in Viterbo, del 2 febbraio 1994, Repertorio n. 35586, raccolta n. 18099, registrato il 4 febbraio 1994 al n. 537, modificativo del precedente atto dello stesso Notaio Dott. Luigi Annibaldi del 4 dicembre 1991, Repertorio n. 30349/15457, registrato in Viterbo il 18 dicembre 1991 al n. 3742, e del Dott. Marcello Di Fabio, Notaio in Roma del 16 settembre 1995, Repertorio n. 70043, Raccolta n. 16708, registrato in Roma il 19 settembre 1995, del dott. Giancarlo Miccoli Favoni, Notaio in Forlì, del 26 ottobre 2001, Repertorio n. 174222, raccolta n. 17381, registrato il 7 novembre 2001, del dott. G. Mirri, Notaio in Ravenna, in data 22 aprile 2005, Repertorio n. 49343/1322, registrato a Ravenna il 4 maggio 2005 al n. 1296 mod. 1, del dott. Ciro De Lorenzo, Notaio in Ravenna, in data 6 aprile 2011, Repertorio n. 1301/879, registrato a Ravenna il 18 aprile 2011 al n. 2675 Serie 1T, ed attualmente del Dott. [##](#)

Gualfreduccio Degli Oddi, Notaio in Forlì, in data 15 aprile 2015.

Tra l'Associazione Nazionale VVF. e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, troveranno applicazione le nuove e più avanzate forme di collaborazione che dovranno realizzarsi concretamente nello strumento cardine delle Convenzioni previsto nell'art. 33 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139, sul riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sull'Associazione il Ministero dell'Interno esercita la sua alta vigilanza.

L'Associazione Nazionale VVF. è apartitica, non ha fini di lucro in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e della tradizione del Paese. La sua durata è illimitata.

L'Associazione Nazionale VVF. costituisce il legame ideale tra tutti i Vigili del Fuoco d'Italia in servizio e cessati dal servizio e il Dipartimento, contribuisce altresì, con la sua azione, al rafforzamento dei legami con la popolazione fondati sulla solidarietà sociale e sul volontariato.

L'Associazione Nazionale VVF. è Associazione Nazionale di persone.
##

Le Sezioni Provinciali ed i soci sono la fonte della sua legittimazione. Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla Sezione Provinciale competente per territorio.

L'Associazione Nazionale VVF. si configura come Associazione non lucrativa di utilità sociale e come tale, provvede ad adempiere alle procedure per tale riconoscimento, attraverso la richiesta di registrazione nel Registro Nazionale delle ONLUS.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Lo Statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è lo strumento di governo della Associazione. Gli Statuti delle Sezioni Provinciali lo sono nell'ambito territoriale e non possono essere in contrasto con quello Nazionale. La loro conformità potrà essere assicurata con lo Statuto tipo predisposto da apposita Commissione Nazionale. Le Sezioni Provinciali possono inserire nei loro statuti norme che valorizzano le rispettive peculiarità territoriali che non siano in contrasto con lo Statuto Nazionale.

2. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco opera senza fini di lucro nel settore del volontariato della promozione sociale e solidale ai sensi della Legge n. 266/91 e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni.

3. Le Sezioni Provinciali sono strutture di base dell'Associazione
[##](#)

Nazionale dei Vigili del Fuoco e prima istanza congressuale, e cessano di esserlo se venisse meno l'affiliazione. Esse nella gestione delle attività di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo-contabile e patrimoniale.

Rispondono in proprio delle azioni che compiono e contribuiscono ad affermare e sviluppare le finalità previste dal presente Statuto.

4. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ottenuta l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, assume nella sua denominazione l'acronimo di ONLUS che costituisce segno peculiare da inserire in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

ART. 2 FINALITA' E SCOPI

1. L'Associazione Nazionale VVF. persegue finalità di solidarietà sociale in via esclusiva per soggetti svantaggiati con i seguenti scopi:

a - nel settore della formazione, per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;

b - nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate anche in concorso con altre istituzioni ed associazioni ONLUS.

##

I suddetti scopi sono finalizzati a:

a) mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale, per i soggetti svantaggiati;

b) svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio-assistenziale, solidarietà sociale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di soggetti svantaggiati promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate SOLO SE tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano soggetti svantaggiati;

SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' CONNESSE:

1) organizzare l'attività del tempo libero, quali la pratica sportiva, il turismo sociale, lo sviluppo qualitativo dei Raduni nazionali, l'editoria per la pubblicazione della Rivista quale organo ufficiale della Associazione ANVVF e la salvaguardia della memoria storica. Queste ultime sono protese a valorizzare l'operatività e l'immagine della Associazione, non solo tra i Soci, ma anche tra gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Istituzioni pubbliche e private e più in generale tra la Società civile;

2) svolgere attraverso i soci, attività di volontariato nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone

##

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;

L'Associazione svolgerà attività tipiche delle Onlus, quelle direttamente connesse.

ART. 3 RAPPRESENTANZA (Stendardo e abito sociale)

1. In occasione di manifestazioni o celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali o Internazionali, di manifestazioni di Associazioni d'Arma e di ricorrenze o cerimonie funebri l'Associazione Nazionale e le Sezioni Provinciali interessate assumeranno idonee iniziative che permettano ai soci la loro partecipazione in rappresentanza della Associazione.

ART. 4 STENDARDO

Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale e delle Sezioni Provinciali avrà la forma della Bandiera tricolore in uso presso

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore di tre soci. In tali occasioni è opportuno indossare l'abito sociale. Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo stendardo dell'Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali.

ART. 5 ABITO SOCIALE

Per il decoro e l'immagine della Associazione ANVVF., va indossato l'abito sociale, salvo diverse e specifiche disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale o dai Presidenti di Sezione in caso di manifestazioni locali.

L'abito sociale od altro indumento identificativo sono definiti dal Regolamento Nazionale.

ART. 6 SOCI

1. I soci dell'Associazione sono così distinti:

- Soci d'Onore, Soci benemeriti, Soci effettivi, Soci sostenitori.

Per tutte le suddette tipologie di Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

##

L'Associazione Nazionale costituisce un albo generale degli iscritti e provvede al rilascio della tessera associativa, coinvolgendo anche le strutture territoriali. I soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari Nazionali e Provinciali.

L'iscrizione viene fatta nelle sedi delle Sezioni Provinciali con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale. Le modalità di rilascio della tessera sono demandate al Regolamento Nazionale.

La quota annuale associativa deve essere versata entro il termine stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti Provinciali che comunque dovranno prevedere una data antecedente a quella in cui devono essere versate dalle stesse Sezioni Provinciali le quote spettanti alla Associazione Nazionale, da farsi entro il mese di giugno di ogni anno.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato
[##](#)

dall'Albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Sezione.

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dagli Statuti Provinciali, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

A tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ADERENTI

I Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse ed alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- f) ricevere la tessera comprovante la qualità di Socio.

I Soci hanno il dovere di:

- a) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli Organi Sociali, nonchè di tutti i soci;
- b) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali
##

regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

c) versare il contributo associativo stabilito dalle Sezioni Provinciali;

d) svolgere le attività preventivamente concordate.

ART. 8 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI

AFFILIATE

Tra l'Associazione Nazionale VVF., l'Associazione Nazionale Decorati al valor civile "Nastro Tricolore" e le Associazioni consorelle già presenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di favorire l'integrazione operativa, organizzativa e gestionale a seconda delle specificità operative di ogni singola Associazione, qualora vi siano le condizioni, possono essere ricercate idonee ed appropriate forme di affiliazione al fine di creare una fattiva e concreta collaborazione tra l'Associazione Nazionale VVF. e le Associazioni nelle attività specifiche delle stesse.

Le forme e i modi della collaborazione dovranno essere oggetto di una apposita intesa con l'Associazione Nazionale VVF. da trascriversi in specifica norma del Regolamento.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi in stretta coerenza con essi, nonchè delle attività di servizio
##

collaterali, l'Associazione Nazionale VVF., anche in forma di convenzione con altre Associazioni, Enti Pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale, regionale, territoriale, e con delibera del Consiglio Nazionale, promuove e partecipa alla costituzione di Fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni che non perseguono scopi di lucro; aderisce ad organismi internazionali.

ART. 9 CONSIGLIO D'ONORE - SOCI D'ONORE

1. Viene costituito il Consiglio d'Onore con funzioni consultive su questioni di maggiore rilevanza che gli sono poste dal Dipartimento e dalla Direzione Nazionale, nonchè di raccordo fra il Dipartimento VVF. e l'Associazione Nazionale VVF.. Di esso fanno parte i seguenti Soci d'Onore:

- Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Vice Capo Dipartimento;
- Presidente Onorario dell'Associazione Nazionale VVF.

E' compito del Presidente Onorario richiedere al Capo Dipartimento la convocazione del Consiglio d'Onore. Il Presidente Onorario assente o impedito nelle sue funzioni viene surrogato dal Presidente Nazionale.

[##](#)

2. Il Consiglio d'Onore esamina la relazione che annualmente gli è trasmessa dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale VVF. che illustra l'attività complessivamente svolta e quella programmata.

3. Il Consiglio d'Onore è invitato a partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale ed alle riunioni del Consiglio Nazionale con la facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserirsi a verbale.

In regolamento potranno essere definiti ulteriori adempimenti relativi ai compiti del Consiglio d'Onore.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, previa accettazione degli interessati e con procedura a norma di Regolamento, il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Socio d'Onore:

- al personale in servizio e fuori servizio del Corpo Nazionale e dei Comandi VVF. della Regione Valle D'Aosta e delle Province Autonome, agli ex Vigili volontari ausiliari ed ai giovani del Servizio Civile decorati di medaglia d'oro o d'argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeranza nei riguardi del Corpo o dell'Associazione Nazionale VVF.;

[##](#)

- ai familiari dei deceduti per causa di servizio-vittime del dovere.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale iscrive fra i Soci d'Onore i Presidenti Nazionali cessati dalla carica, il Presidente Onorario fin dalla sua nomina.

ART. 10 SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti i soci fondatori dell'Associazione Nazionale VVF. e delle Sezioni Provinciali.

I Soci Benemeriti vengono proposti a tale rango dalle Sezioni Provinciali all'Ufficio di Presidenza Nazionale, e potranno essere coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo della Sezione stessa. Parimenti possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo. La proposta presentata alla Presidenza Nazionale verrà dalla stessa vagliata, ratificata o respinta con motivazioni scritte.

In quest'ultimo caso di diniego, le Sezioni Provinciali possono ricorrere al Consiglio Nazionale, che decide in ultima istanza.

ART. 11 SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome, che abbiano lasciato il servizio per raggiunti
[##](#)

limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;

b) il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome;

c) gli ex ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei Comandi VVF. ed i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale VVF..

Ai Soci di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definiti nel Regolamento.

ART. 12 SOCI SOSTENITORI

Sono ammessi a far parte dei soci Sostenitori:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
- d) le persone che ne fanno richiesta.

ART. 13 STRUTTURE TERRITORIALI

1. Le Sezioni Provinciali, nonchè quelle di Bolzano, Trento e la regionale della Valle d'Aosta, costituiscono un'articolazione
##

dell'Associazione Nazionale VVF. e possono iscriversi agli albi regionali e/o territoriali del volontariato.

L'acronimo ONLUS che ne deriva rappresenta un peculiare segno distintivo che riserva un regime fiscale particolare, in relazione allo scopo non lucrativo. Esse sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria e rispondono in proprio degli atti che compiono e devono porre in essere tutte le finalità previste dall'art. 2.

2. Le Sezioni Provinciali possono costituire Sedi operative locali da esse dipendenti, nominando un delegato di Sede. Lo Statuto delle Sezioni Provinciali deve comprendere i seguenti organi:

A - l'Assemblea generale dei Soci;

B - il Consiglio direttivo provinciale;

C - il Presidente provinciale;

D - il Collegio dei revisori dei conti;

E - il Collegio dei Probiviri, con facoltà di demandare tale competenza al Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. Le Sezioni Provinciali nell'esercizio delle loro funzioni devono raccordarsi, attraverso il loro Presidente ed il Consiglio provinciale, con il Coordinatore Regionale della propria Regione.

4. Le Sezioni Provinciali svolgono le seguenti funzioni:

- deliberano sulle iscrizioni;

#p#

- organizzano l'attività sociale degli iscritti;
- attuano e garantiscono i programmi, i progetti e i servizi funzionali alla conduzione associativa della Sezione provinciale anche in collaborazione con la Presidenza Nazionale.

5. I Consigli provinciali, eletti nelle Assemblee congressuali degli iscritti, sono organi deliberanti e di direzione; elaborano il bilancio consuntivo e preventivo annuale da portare per l'approvazione nell'Assemblea generale dei Soci. Più in generale essi esercitano le competenze proprie ed applicano gli orientamenti dell'Assemblea generale dei Soci e degli Organi Nazionali con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

I Consigli provinciali eleggono tra i loro componenti, con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante delle Sezioni Provinciali e le altre cariche sociali proposte dal Presidente Provinciale.

ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento degli Organi Statutari, si ispira al principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione fondata su criteri di collegialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

Gli organi d'indirizzo, controllo e di gestione sono:

##

- a) Il Congresso;
- b) Il Consiglio Nazionale;
- c) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- d) Il Presidente Nazionale;
- e) Il Presidente Nazionale Onorario;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 15 CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è la massima assise dell'Associazione Nazionale VVF..

Esso determina gli indirizzi generali ed è regolato secondo le norme predisposte dal Regolamento Nazionale. Viene convocato dal Presidente Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.

2. Il Congresso Nazionale si riunisce ogni quattro anni con il compito di:

- a) approvare le norme statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea Congressuale;
- b) discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria quadriennale;
- c) tracciare le linee programmatiche generali dell'Associazione Nazionale VVF.;

##

d) prendere atto con ratifica della nomina dei Consiglieri Nazionali, dei Coordinatori Regionali e dei Vice Coordinatori eletti dai delegati provinciali delle Assemblee Congressuali Regionali;

e) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, con ordine del giorno, dovrà essere diramato in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dell'apertura del Congresso.

4. Al Congresso Nazionale partecipano:

A) con diritto di voto:

- i delegati provinciali eletti tra tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale come previsto dal Regolamento Nazionale, così ripartiti:

- un delegato per ogni Sezione Provinciale qualunque sia il numero dei Soci;

- in aggiunta, un delegato in percentuale agli iscritti secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale;

B) senza diritto di voto:

- i componenti del Consiglio Nazionale uscente, se non delegati;

- il Presidente Onorario e gli ex Presidenti Nazionali, se non delegati;

##

- i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e Proibiviri uscenti.

5. I delegati effettivi che per ragioni obiettive sono impossibilitati a partecipare ai lavori del Congresso Nazionale, possono essere sostituiti dai delegati supplenti delle stesse Sezioni Provinciali, purchè espressamente indicati nei rispettivi verbali congressuali. Possono essere nominati non più di due supplenti. I delegati provinciali possono, inoltre, avere una sola delega di altro delegato della stessa Sezione o di altre Sezioni della stessa Regione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti, salvo i diversi casi espressamente previsti dallo stesso Statuto.

6. Il Congresso Nazionale può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale da sottoporre a decisione del Consiglio Nazionale o su motivata richiesta di almeno 2/3 (due terzi) del numero dei membri del Consiglio Nazionale stesso.

7. Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, il Congresso Straordinario dovrà essere convocato dai membri del Consiglio Nazionale richiedenti entro altri 60 (sessanta) giorni. Il
##

Congresso straordinario è valido con almeno i 2/3 (due terzi) del numero dei componenti del precedente Congresso in prima convocazione. In seconda convocazione ci dovrà essere la presenza semplice del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei delegati aventi diritto e delibera con le stesse modalità del Congresso ordinario.

ART. 16 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione, dopo il Congresso Nazionale.

Esso rappresenta tutti i Soci e determina gli orientamenti generali approvati dal Congresso, assumendo le decisioni fondamentali di indirizzo da affidare alla gestione collegiale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Delibera le proposte di modifica allo Statuto, da sottoporre al dibattito di base e successiva approvazione del Congresso.

Valuta ed approva il bilancio di previsione e ratifica le eventuali variazioni, il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Fissa l'ammontare della quota sociale di sua spettanza che le Sezioni Provinciali devono versare ogni anno, su proposta del Tesoriere e dell'Ufficio di Presidenza.

[##](#)

1. Il Consiglio Nazionale viene eletto dai delegati delle Sezioni Provinciali riuniti in sede di congresso Regionale, scelti possibilmente tra i Presidenti, Segretari e componenti di organi Provinciali di Sezione per ciascuna Regione in rappresentanza di tutti i Soci, secondo le procedure elettorali previste dal Regolamento Nazionale, ferma restando la libera scelta del voto. Lo stesso Consiglio Nazionale, elegge previo consenso dell'interessato, il Presidente Onorario.

2. Il Consiglio Nazionale eletto viene riunito nella sua prima seduta, subito dopo la fine del Congresso, dal Presidente Onorario in carica ed in sua assenza dal componente più anziano per età per eleggere, il Presidente Nazionale a scrutinio segreto e subito dopo elegge l'Ufficio di Presidenza, in separata votazione, scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale eletto avrà poi il compito di comunicare al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere, del Segretario Nazionale, del Responsabile dell'Ufficio informatico centrale e attribuire altri possibili incarichi di lavoro con l'istituzione di commissioni per i settori della formazione, della editoria e stampa, dei Raduni Nazionali e la comunicazione Media, preventivamente concordati con l'Ufficio di presidenza nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale, in presenza delle dimissioni del
##

Presidente Nazionale e che mantiene la carica di componente del Consiglio Nazionale, dovrà esser convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale da eleggersi tra i componenti del Consiglio Nazionale in carica.

In presenza di dimissioni, o per cause diverse, del Presidente Nazionale che lascia pure la carica di componente del Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale tra i componenti del Consiglio Nazionale in carica.

In tal caso provvede anche all'inserimento per surroga del primo dei non eletti nella lista della Regione di appartenenza del Presidente/Consigliere dimissionario ed in mancanza, la stessa Regione interessata provvederà ad una nuova elezione del Consigliere Nazionale di sua spettanza, in sostituzione di quello dimissionario.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza con avviso scritto nei termini definiti dal Regolamento da inviare ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare e con l'invio preventivo dei documenti e delle relazioni che verranno presentati al Consiglio stesso. Il termine di 15 (quindici) giorni può essere ridotto a otto nei casi

[##](#)

di provata urgenza. Esso è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dall'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- c) dai Coordinatori Regionali e dai Consiglieri eletti nelle assemblee regionali.

Alle Assemblee del Consiglio Nazionale partecipano in qualità di uditori senza diritto di voto:

- a) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- b) il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri.

5. Il Consiglio Nazionale in apertura di seduta provvederà su proposta del Presidente nazionale alla nomina del Presidente di assemblea. Successivamente viene nominato il Segretario Verbalizzante che può essere anche persona esterna al Consiglio Nazionale. Le delibere e i verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale devono essere approvati a conclusione dei lavori e regolarmente tenuti e trascritti in apposito Registro. Delibere e verbali devono essere inviati ai componenti del Consiglio Nazionale ed ai Presidenti Provinciali.

6. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, due volte all'anno.

7. I Coordinatori Regionali, quali componenti effettivi del Consiglio stesso, in presenza di giustificati motivi e con ##

comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza Nazionale, possono farsi rappresentare dai propri Vice Coordinatori Regionali eletti dai Congressi Regionali.

I Coordinatori Regionali quali componenti il Consiglio Nazionale che non partecipano per due volte consecutive alle riunioni senza giustificazione scritta decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai loro Vice Coordinatori eletti dai congressi Regionali. Le norme e le specifiche per tali deleghe vengono definite dal Regolamento.

8. I componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale potranno rilasciare delega scritta ad un componente del medesimo Ufficio. Lo stesso criterio si applica ai Consiglieri Nazionali eletti dalle assemblee congressuali regionali. Ogni componente potrà avere una sola delega.

9. Il Consiglio delibera su qualsiasi questione che gli venga sottoposta da parte dei suoi componenti e/o dall'Ufficio di Presidenza. I suoi membri possono richiedere al Presidente Nazionale di porre all'ordine del giorno argomenti di carattere generale.

10. Il Consiglio esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti dell'Ufficio di Presidenza, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio dei
[##](#)

Probiviri. I Componenti il Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi si presentano dimissionari al Congresso Nazionale per fine mandato, analogamente a tutti gli altri Organi dell'Associazione.

ART. 17 UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza con il suo Presidente, è Organo di governo dell'Associazione Nazionale VVF. ed è responsabile della gestione amministrativa e programmatica della Associazione Nazionale VVF. stessa in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Nazionale. Esso è eletto dal Consiglio Nazionale secondo le procedure elettorali di cui al Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza è l'Organo referente ed attivo per la realizzazione concreta delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, per cui promuove, organizza e controlla l'attività dell'Associazione Nazionale VVF. con il coinvolgimento e la collaborazione delle Sezioni Provinciali, secondo i fini istituzionali, e le linee indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale e dalle eventuali intese o convenzioni stipulate, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, od altre Istituzioni.

Promuove, altresì, ogni possibile forma di consultazione preventiva su materie e temi di natura strutturale e di rilevanza
[##](#)

politica organizzativa coinvolgendo, al massimo le Sezioni Provinciali.

3. L'Ufficio di Presidenza è composto da un minimo di 7 (sette) membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i Soci Consiglieri Nazionali, tenendo presente le grandi aree delle Regioni del nord, del centro, del sud e delle isole, a cui va aggiunto, quale membro di diritto il Presidente Onorario. La decisione del numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza è demandata al Consiglio Nazionale nella sua prima seduta dopo la chiusura del Congresso. Esso rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario. Nei casi di Congresso straordinario convocato anticipatamente l'Ufficio di Presidenza si dovrà presentare dimissionario se sarà investito da sfiducia proposta da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Nazionale.

4. L'Ufficio di Presidenza, nel promuovere le iniziative atte a realizzare il raggiungimento dei fini istituzionali propri e delle Sezioni Provinciali, si avvale, nella sua attività organizzativa in sede Nazionale, della collaborazione di Soci delle Sezioni Provinciali, di eventuali collaborazioni volontarie e dei Coordinatori Regionali e Consiglieri Nazionali.

Quanto sopra per un più efficace raccordo tra centro e territorio.

[##](#)

L'Ufficio di Presidenza si riunisce non meno di tre volte all'anno.

5. Il Presidente Nazionale, con provvedimento scritto, può nominare e delegare parte delle sue competenze ed attribuzioni ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6. In caso di dimissioni o decesso di membri dell'Ufficio di Presidenza esaurita la lista degli eletti, su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione utile, approva la cooptazione o la elezione dei componenti mancanti.

Essi vanno individuati tra i membri del Consiglio Nazionale. Una volta eletti, gli stessi saranno sostituiti nel Consiglio Nazionale dai Vice Coordinatori Regionali e/o dai Consiglieri eletti nella Regione di competenza. L'Ufficio di Presidenza conserva, comunque, integralmente la sua validità e le sue prerogative fino a quando rimangono in carica i $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri previsti dal Regolamento Nazionale arrotondati all'unità superiore.

7. Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri, comprese le deleghe. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza del numero effettivo dei presenti e delle eventuali deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

##

8. L'Ufficio di Presidenza in particolare:

a) propone al Consiglio Nazionale la data del Congresso Nazionale i tempi e le modalità entro cui devono essere svolte le Assemblee territoriali;

b) valuta i motivi della richiesta di Congressi straordinari e propone la data e la convocazione al Consiglio Nazionale per le conseguenti decisioni;

c) discute la relazione annuale e quella quadriennale presentata dal Presidente dei Revisori dei Conti sulla gestione contabile dell'Associazione;

d) propone al Consiglio Nazionale la località e la data di svolgimento dei Raduni Nazionali;

e) coordina le proposte di modifica dello Statuto valutate e proposte dalle Assemblee Congressuali Regionali, e le propone per l'approvazione al Consiglio Nazionale per il dibattito dei delegati al Congresso Nazionale;

f) coordina il lavoro per la definizione e/o l'adeguamento del Regolamento Nazionale allo Statuto e di altri regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

g) provvede alle spese ordinarie e straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione;

h) predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo per
##

l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale;

i) nei casi di accertate gravi irregolarità statutarie propone al Consiglio Nazionale, la sospensione o la decadenza dei Consigli Provinciali con la nomina di un Commissario straordinario pro-tempore;

l) provvede anche a proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore responsabile del giornale/rivista dell'Associazione Nazionale VVF. e della sua Redazione;

m) esamina in prima istanza eventuali richieste di azioni disciplinari nei confronti dei Consiglieri Nazionali su fatti e circostanze inerenti i rapporti tra gli Organi Nazionali. Le decisioni assunte devono essere comunicate per conoscenza al Collegio dei Probiviri.

9. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati il Presidente dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri per essere sentiti su questioni di pertinenza dei loro Collegi.

10. Copia delle delibere e dei verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale sono trasmessi in tempo reale via web ai suoi membri ed alle strutture Regionali e Provinciali.

ART. 18 IL PRESIDENTE NAZIONALE

[##](#)

1. Il Presidente Nazionale, eletto nella prima seduta del Consiglio Nazionale, rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario, unitamente al suo Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale VVF. e tutela l'osservanza dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento di attuazione, nonché i regolamenti interni e le decisioni approvate dal Consiglio Nazionale.

In particolare:

- ha la firma, che può delegare, degli atti dell'Associazione Nazionale VVF.;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, in esecuzione dei mandati ricevuti dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti del medesimo Ufficio e del Consiglio Nazionale;

- iscrive agli ordini del giorno le richieste motivate dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale ed è tenuto a convocare tali organi qualora lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei relativi componenti;

- nei casi urgenti ed inderogabili prende di sua iniziativa, nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale e del suo Ufficio

[##](#)

di Presidenza gli opportuni provvedimenti, salvo la ratifica dei predetti organi da farsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;

- redige la relazione da presentare al Consiglio Nazionale e quella morale quadriennale da presentare al Congresso Nazionale;

- può designare il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento;

- intrattiene contatti con il Referente Nazionale del Corpo VVF. per conto dell'Associazione Nazionale VVF.;

- cura i rapporti generali con i Coordinatori Regionali e in casi particolari di inadempienza degli stessi, con i Presidenti Provinciali.

3. E' compito del Presidente Nazionale tenere i contatti diretti con gli Organi Istituzionali ed in particolare con il Dipartimento VVF..

Il Presidente dovrà informare quanto prima l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Nazionale in merito a quanto discusso con gli Organi del Corpo Nazionale, fatta salva la potestà decisionale del Consiglio Nazionale medesimo.

ART. 19 IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario rappresenta onorificamente tutta l'Associazione Nazionale VVF. e partecipa a pieno titolo, per la natura dell'Associazione Nazionale VVF. alla sua attività.

##

2. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale. Prendendo parte alle deliberazioni, esprime anche il proprio parere sugli argomenti da trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale Organo deliberante o comunque, che investano l'Associazione Nazionale VVF. nei rapporti con terzi o con organismi statali o Enti.

3. Nel quadro delle attività determinate dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ufficio di Presidenza e di quanto previsto dal terzo comma dell'art.18, contribuisce con le sue attività, a facilitare e rafforzare le relazioni dell'Associazione Nazionale VVF. con le Autorità Istituzionali dello Stato e in particolare del Ministero dell'Interno, con la Dirigenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e degli altri Enti ed Istituzioni, tenendo informato il Presidente Nazionale.

4. Invitato dal Presidente Nazionale raccoglie elementi di giudizio e riferisce al Presidente Nazionale nel quadro delle valutazioni di responsabilità nei confronti del Ministero dell'Interno che può esercitare l'alta vigilanza sull'Associazione Nazionale VVF., fatta salva la potestà decisionale del Consiglio Nazionale.

ART. 20 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
##

effettivi e da due supplenti tutti eletti al Congresso Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti del Collegio possono essere proposti e scelti anche tra i non Soci, purchè abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

2. I Revisori dei Conti effettuano i regolari controlli della gestione contabile dell'Associazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche attraverso i propri singoli membri. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa approvate nel bilancio preventivo e della loro esecuzione.

3. Il Presidente del Collegio presenta al Consiglio Nazionale ogni anno ed al Congresso ogni quattro, la relazione sulla gestione contabile dell'intero mandato, che sarà poi presentata dal Presidente stesso, al Congresso Nazionale. Nel caso di riscontro di irregolarità durante le normali ispezioni, l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio Nazionale devono essere immediatamente informati, in forma scritta.

4. Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su apposito libro-verbali debitamente sottoscritto dai
##

Revisori.

Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio convocate per iscritto in tempo utile, decade dalla carica.

ART. 21 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia Statutaria e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri Provinciale lo è in ambito territoriale nelle Sezioni ove viene istituito.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dal Congresso Nazionale. A tali cariche potranno essere eletti anche soggetti estranei all'Associazione, purchè abbiano adeguate competenze nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Esso ha il compito di interpretare le norme Statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti, sulla loro applicazione.

Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Statutari.

2. Il Collegio esamina con funzioni e finalità conciliative e impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria:

a) i ricorsi presentati dai componenti degli Organi Nazionali o
[##](#)

Territoriali;

b) eventuali controversie che possono insorgere riguardanti comportamenti e condotte dei consiglieri nazionali inerenti il loro operato all'interno dell'ANVVF.;

c) assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Nazionale. Essi non devono riguardare controversie personali.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese previo il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni i Proibiviri redigono e sottoscrivono appositi verbali e le loro decisioni dovranno essere comunicate agli interessati a mezzo di raccomandata A/R ovvero PEC ove possibile.

3. In caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, il Collegio assume il governo dell'Associazione Nazionale VVF. per l'ordinaria gestione e convoca entro otto giorni il Consiglio Nazionale per le valutazioni e le decisioni da assumere.

ART. 22 ORGANI DI COORDINAMENTO

E' organo di Coordinamento: il Coordinatore Regionale.

ART. 23 COORDINATORE REGIONALE (coordina almeno un minimo di due provincie di una regione)

1. Il Coordinatore Regionale unitamente ai Consiglieri Nazionali
##

di ciascuna Regione sono eletti dall'Assemblea Congressuale Regionale composta dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali Provinciali per partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale. Essi fanno parte del Consiglio Nazionale una volta ratificati dal Congresso Nazionale.

L'Assemblea Congressuale Regionale elegge inoltre un Vice Coordinatore Regionale, quale collaboratore del Coordinatore Regionale per le attività territoriali.

Il Vice Coordinatore Regionale, in caso di assenza o impossibilità sostituisce il Coordinatore Regionale, con opportuna delega.

Nei casi in cui il Coordinatore decada dall'incarico, qualora non fosse già stato eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale il Vice Coordinatore, i Presidenti Provinciali della Regione interessata, provvederanno ad una nuova elezione, che verrà poi comunicata per la presa d'atto di convalida, dal Consiglio Nazionale.

2. Il Coordinatore Regionale è centro regolatore di tutte le attività provinciali organizzative e progettuali, funge da tramite nei rapporti tra l'Ufficio di Presidenza Nazionale e le Sezioni Provinciali ed è di norma titolare delle relazioni con la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Per dare seguito al lavoro organizzativo e progettuale il
[##](#)

Coordinatore Regionale si avvale di un Coordinamento Regionale composto dai Presidenti provinciali o loro delegati, dal Vice Coordinatore Regionale e dai Consiglieri Nazionali eletti nella Regione; dovrà fra l'altro determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione Provinciale dovrà fornire al Coordinatore Regionale per l'espletamento delle funzioni finalizzate al coordinamento di iniziative condivise tra le Sezioni Provinciali della Regione, da sviluppare in ambito Regionale o Interregionale, coinvolgendo in quest'ultimo caso anche la struttura Nazionale.

4. La figura del Coordinatore Regionale non è incompatibile con la eventuale candidatura per l'Elezione agli altri Organi Nazionali dell'Associazione Nazionale VVF. Qualora eletto in uno dei detti Organi egli decade automaticamente dall'incarico di Coordinatore Regionale.

Le cariche di Coordinatore e Vice Coordinatore Regionale sono compatibili ed auspicabili con quelle di Presidente, Segretario o gli Organi di Sezione.

ART. 24 REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Referente Nazionale per i rapporti con l'Associazione Nazionale, nominato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed i Referenti Territoriali designati dai Dirigenti dei dipendenti
##

Uffici periferici, partecipano alla vita dell'Associazione, vengono invitati ai lavori dei rispettivi Consigli e possono partecipare su invito all'attività dell'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

ART. 25 CERIMONIERE NAZIONALE

Il Cerimoniere Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

I compiti e le funzioni sono definite dal Regolamento sui grandi eventi e Raduni Nazionali. Il Cerimoniere Nazionale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e alle Assemblee del Consiglio Nazionale su invito del Presidente Nazionale, con diritto di parola e senza diritto di voto se non è componente del Consiglio Nazionale, quando verranno trattati argomenti che lo coinvolgono nell'Organizzazione.

ART. 26 COMMISSIONI DI SETTORE

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 16 del presente Statuto e per gli scopi in essi indicati, vengono costituiti i settori per la formazione e l'informazione, l'editoria e la stampa, l'Ufficio informatico centrale con il Sito Nazionale e la comunicazione Media, i grandi eventi.

Tali settori potranno sviluppare idonee iniziative volte a migliorare gli standard qualitativi nelle rispettive attività con
[##](#)

il coinvolgimento delle strutture territoriali.

Gli incarichi di coordinamento potranno essere affidati dal Presidente Nazionale ai componenti dell'Ufficio di Presidenza ed anche ai Consiglieri Nazionali con particolari esperienze, che si rendono disponibili a coordinare uno dei settori suindicati.

Con appositi regolamenti di settore, verranno definiti i compiti e le modalità di gestione dei suddetti settori per una uniformità di indirizzo sul territorio nazionale.

ART. 27 DURATA DELLE CARICHE

1. La cessazione della carica ha luogo per ultimato mandato, per dimissioni o per sfiducia degli Organi deliberanti competenti (Consiglio Nazionale, Consigli Provinciali).

2. Qualora negli organi sociali delle Sezioni Provinciali, dell'Ufficio di Presidenza o nei Collegi di cui ai precedenti articoli venga a mancare un membro, subentra fino alla fine del quadriennio, il Socio che nelle rispettive elezioni riportò il maggior numero dei voti, dopo gli eletti; in assenza di questi ultimi, si procede alla cooptazione sino a due componenti o alla rielezione in sede Regionale e/o Provinciale.

ART. 28 SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie Nazionali e Provinciali non sono retribuite. Ai membri degli Organi Statutari
[##](#)

e ai collaboratori è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

ART. 29 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF.- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Le entrate dell'Associazione Nazionale VVF. nonché quelle delle Sezioni Provinciali sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni o lasciti testamentari;
- d) contributi di partecipazione alle manifestazioni e alle attività turistiche e sportive promosse per il sostegno allo svolgimento delle attività sociali;
- e) contributi dal Ministero dell'Interno e dell'Opera di Assistenza al Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- f) rendite finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione Nazionale VVF. compatibile con le sue finalità;
- g) erogazioni liberali - sottoscrizioni - iniziative promozionali anche a premi - attività commerciali e produttive marginali.

##

2. L'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio Nazionale la quota associativa, compresa quella di prima iscrizione che le Sezioni Provinciali sono tenute a versare annualmente all'Associazione Nazionale VVF..

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili ed mobili. Anche le Sezioni Provinciali potranno divenire proprietarie di beni mobili e immobili a loro destinati;
- b) obbligazioni od altri titoli pubblici;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4. Il patrimonio delle Sezioni Provinciali è di diritto patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse e l'Associazione Nazionale VVF. non potrà nulla pretendere. Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, nè pretendere la propria quota.

5. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile l'Ufficio di Presidenza Nazionale sottoporrà al Consiglio Nazionale, il rendiconto relativo all'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per la loro approvazione. Tale rendiconto dovrà essere inviato unitamente alla lettera di convocazione del Consiglio Nazionale.

##

Il rendiconto, una volta approvato, deve restare depositato nei trenta giorni successivi all'approvazione presso l'Ufficio del Referente Nazionale in via Sorianello n. 1 - Roma.

6. Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dal Consiglio Nazionale dovrà essere portato a conoscenza dei Presidenti di Sezione Provinciali dai Coordinatori Regionali e pubblicato nel Sito Nazionale.

7. Gli utili di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione Nazionale VVF., salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi sociali delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse come deliberato dal Consiglio Nazionale.

ART. 30 NORME DISCIPLINARI

1. A carico dei Soci, compresi i Dirigenti a tutti i livelli dell'Associazione, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto o Regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto

##

ed ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni all'Associazione;

- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

2. Il provvedimento di richiamo scritto viene adottato per il livello territoriale dal Presidente Provinciale, secondo i rispettivi Statuti Provinciali, nonché dal Presidente Nazionale, per i Presidenti Provinciali e i membri degli Organismi Nazionali.

3. La censura a livello territoriale, in caso di più richiami, viene adottata dal Presidente Provinciale, secondo gli Statuti Provinciali, mentre per i Presidenti Provinciali viene adottata dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

4. I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono adottati dal Presidente Nazionale su proposta documentata dei Consigli Provinciali o dei Consiglieri Nazionali, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Per i componenti degli Organi Nazionali valgono le norme previste all'articolo 17, comma 8. lettera i). I provvedimenti disciplinari deliberati vanno portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Nazionale.

ART. 31 RICORSI

1. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo o di censura, adottato dal Presidente provinciale il Socio può presentare
##

ricorso al Consiglio Provinciale.

2. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente.

3. Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione, e dei membri del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

4. Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto al Segretario Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

ART. 32 CESSAZIONE DA SOCIO

1. Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per dimissioni, per morosità o per espulsione. Il Socio può essere anche temporaneamente sospeso.

2. Nei casi di cui al comma precedente egli perde il diritto:

a) all'uso della tessera e del distintivo sociale che dovranno essere riconsegnati all'Associazione Nazionale attraverso il Presidente della Sezione Provinciale;

b) al godimento di ogni beneficio morale e materiale dell'Associazione.

ART. 33 SCIoglimento dell'Associazione Nazionale VVF.

##

1. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VVF. può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. In tale caso il Congresso nominerà il Collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni materiali, che comunque dovranno essere destinati ad un Ente di Beneficenza, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica attività, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diverse destinazioni imposte dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VVF. determina di diritto la inapplicabilità totale del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione alle Sezioni Provinciali. Il patrimonio delle Sezioni Provinciali rimane patrimonio indivisibile di esse e potrà essere gestito in proprio con la ricostituzione della Sezione stessa opportunamente modificata.

ART. 34 MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1. Allo Statuto approvato potranno essere apportate modifiche dal Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale VVF. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) come previsto dall'art. 15 comma
##

2, lett. a).

2. E' demandata al Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, l'approvazione del Regolamento o di eventuali sue modifiche, ciò nel rispetto rigoroso dello Statuto e con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

3. Eventuali modifiche successive al Regolamento Nazionale o ai Regolamenti di settore potranno essere apportate nel corso del quadriennio dal Consiglio Nazionale con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei loro componenti.

ART. 35 NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia di volontariato.

2. I membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri, e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'Associazione Nazionale VVF., se non previa deliberazione del Consiglio Nazionale assunta all'unanimità fermo restando gli obblighi previsti dalla legge.

3. Per effetto del presente Statuto le attuali Sezioni Provinciali
[##](#)

assumono la denominazione di "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di" affiliata alla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Roma.

La Sezione:

- Dipartimentale, con sede in Roma, resta qualificata a tutti gli effetti Sezione Provinciale.

4. I Presidenti delle Sezioni Provinciali adegueranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, i loro Statuti, con le norme contenute nel nuovo modello di Statuto Provinciale che potrà essere assunto integralmente.

5. Eventuali modifiche, che si rendessero necessarie su richiesta degli Enti Locali per l'iscrizione agli Albi del Volontariato, dovranno essere accolte e comunicate al Presidente Nazionale.

6. Eventuali modifiche alla denominazione di Uffici ed Organi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si intendono estese a quelle indicate nel presente Statuto.

7. Le presenti disposizioni statutarie sostituiscono quelle del precedente statuto, ed entrano in vigore dalla data di approvazione dello Statuto stesso da parte del Congresso Nazionale.

**ART. 36 DISPOSIZIONE CIRCA LA RESPONSABILITA' CONFLITTO
D'INTERESSI E INCOMPATIBILITA'**

##

Gli Organi Dirigenti dell'Associazione Nazionale VVF. non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Sezioni Provinciali, dai Coordinatori Regionali e dalle Associazioni affiliate, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

Il Presidente Nazionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di affidamenti bancari e di prestiti, nonchè operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altro componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Provinciale sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture dell'Associazione Nazionale VVF..

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, in quanto Organi di controllo e di garanzia interna, sono incompatibili con le altre cariche a tutti i livelli dell'Associazione nazionale.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonchè delle Regioni, Province,
##

Comuni e circoscrizioni in presenza di conflitti d'interesse.

ART. 37 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nazionali, si elegge il Foro di Roma.

Per le controversie di livello provinciale sono eletti i rispettivi Fori Provinciali.

ART. 38 NORME DI ATTUAZIONE

Con il Regolamento sarà data attuazione, alle norme contenute nel presente Statuto entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Verranno pertanto attuate tutte le disposizioni normative previste per le ONLUS

Norma transitoria n. 1

I componenti del Consiglio Nazionale rappresentano i Soci e vengono eletti nei congressi regionali a cui partecipano i delegati di tutte le Sezioni Provinciali di ciascuna Regione in ragione della sottoindicata rappresentatività:

fino a 350 (trecentocinquanta) iscritti: 1 (un) consigliere;

[##](#)

da 351 (trecentocinquantuno) a 700 (settecento) iscritti: 2 (due)

consiglieri;

da 701 (settecentouno) a 1100 (millecento) iscritti: 3 (tre)

consiglieri;

da 1101 (millecentouno) a 1400 (millequattrocento) iscritti: 4

(quattro) consiglieri;

oltre 1401 (millequattrocentouno) iscritti: 5 (cinque)

consiglieri.

Nelle rappresentanze sono compresi i coordinatori regionali.

F.TO GUALFREDUCCIO DEGLI ODDI NOTAIO

#p#